



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Cosenza

(procura.cosenza@giustizia.it)

Prot. Nr. 72/17 Direzione Servizio

Al sig.
Procuratore Aggiunto

Ai sigg.ri

Sostituti Procuratori

Ai sigg.ri vice procuratori onorari

Al Dirigente amministrativo
SEDE

e, p.c.

A SE il Procuratore Generale presso
La Corte di Appello di

CATANZARO

OGGETTO : Osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato -
(L. 103/2017).

La legge 103/2017 ha, tra l'altro, modificato l'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 106/2006, attribuendo al Procuratore della Repubblica il compito di assicurare "l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato".

Con questa nota si intendono fornire indicazioni, cui uniformarsi, al fine del raggiungimento dell'obiettivo del corretto, uniforme esercizio dell'azione penale, previsto ex d.lgs.vo 106/2006.



Soccorrono, al riguardo, le previsioni in tema di iscrizione delle notizie di reato, adottate dal progetto organizzativo in vigore, che qui si intendono richiamate ed integralmente confermate e le precedenti indicazioni dello scrivente al riguardo.

Si richiama, in particolare la nota 23 novembre 2016, in tema di criteri generali di utilizzo del registro unico penale, interpretativa ed attuativa della Circolare Ministeriale 11.11.2016 e della successiva riunione fra tutti i magistrati, togati ed onorari, componenti l'Ufficio.

In quella sede si rimarcavano i seguenti principi, che qui si confermano :

- Stante il chiaro disposto dell'art.333 co.2 cpp le denunce dei privati, come le querele ex art.337 cpp, trasmesse per posta elettronica non determinano un obbligo di valutazione ai fini della iscrizione di notizie di reato a carico dell'Ufficio di Procura ricevente. Sarà cura del destinatario del messaggio di posta elettronica invitare il mittente a regolarizzare, se intende, la denuncia o la querela nelle forme di cui agli artt. 333 e 337 cpp;
- Quanto alle denunce anonime, nel caso dei cd "anonimi apparenti" (comunicazioni agevolmente attribuibili ad un individuo ma di cui non è certa la identificazione) si procederà immediatamente alla ratifica della comunicazione a mezzo della pg. delegata che ne riferirà di modo da consentire nei tempi più congrui la eventuale iscrizione al registro notizie di reato;
- Il modello 45 è deputato alla registrazione di atti e annotazioni del tutto privi di rilevanza penale. Si riprende la casistica indicata nella circolare: esposti privi di senso od assurdi, gli atti riguardanti eventi accidentali, le sentenze dichiarative di fallimento, le dichiarazioni dei detenuti, al di fuori di un procedimento in corso, che chiedono di essere sentiti dai magistrati, gli esposti generici contro personalità dello Stato, le perquisizioni negative, operate di iniziative dalla Pg., referti medici non contenenti elementi che consentano di ricondurre il dato clinico a responsabilità di terzi. Non vanno, invece, iscritti a mod. 45 i reati, procedibili a querela, in ordine ai quali questa non sia stata presentata, che andranno iscritti nel registro notizie di reato (mod.21,21 bis,44). Vanno iscritti, invece, a mod.45 quei reati, procedibili a mezzo di querela, in ordine ai quali la querela non sia stata presentata e la trasmissione degli atti avvenga dopo il decorso del termine utile per la proposizione della querela;
- Nel caso in cui emergano fatti nuovi, successivi alla prima iscrizione a mod.45, che consentano di ipotizzare un reato, si procederà a nuova iscrizione al registro notizie di reato;
- Nel fascicolo mod.45 è consentito espletare unicamente quelle attività finalizzate alle determinazioni sulle iscrizioni. Non è consentito svolgere in fascicolo a mod.45 attività onerosa a carico dello Stato. Qualora ciò avvenga



occorrerà dare tempestiva indicazione allo scrivente Procuratore ed al Procuratore Aggiunto per le valutazioni di competenza. Resta ammessa la possibilità di svolgere a mod 45 accertamenti tecnici autoptici, laddove non sia possibile configurare un'ipotesi di reato ed il magistrato procedente ritenga comunque necessario, ex art.116 disp.att.cpp, svolgere l'accertamento;

- E' da escludersi la prassi di iscrivere a mod.21 procedimenti nei confronti di "persona da identificare". In questi casi il procedimento verrà iscritto a mod.44. Nel caso in cui il soggetto non sia compiutamente identificato, ma sia in corso la identificazione, si procederà ad iscriverlo a mod.44.

Condividendo la riflessione di altri Uffici requirenti, si evidenzia, poi, che l'attività che compete all'ufficio del p.m. non è meramente ricognitiva, come puo' ricavarsi, tra l'altro, dalla stessa formulazione dell'art. 109 disp. att. c.p.p. ("La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato") nella quale l'uso dell'avverbio "eventualmente" rimanda ad un'attività necessaria di valutazione sia in ordine all'esistenza dei presupposti per l'iscrizione, sia in ordine alla scelta del Registro (Mod. 45, Mod. 44, Mod. 21). E' ben noto, al riguardo, il principio, sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. un., n. 40538/2009) che attribuisce al pubblico ministero la valutazione in ordine al contenuto degli atti che possono contenere notizie di reato.

In questa sede si conferma il modello organizzativo, previsto dal progetto dell'Ufficio, affinato dai successivi interventi specificativi, che attribuisce al Procuratore ed al Procuratore Aggiunto, a giorni alterni, il compito di qualificare, attraverso una prima sommaria valutazione delle notizie di reato, quanto alla sua attenzione e procedere alla iscrizione, oggetto di eventuale modifica e/o specificazione da parte del magistrato assegnatario.

Si garantisce, in tal modo, la tempestività della iscrizione e l'autonomia del magistrato assegnatario nel qualificare successivamente, anche in modo diverso, la fattispecie di reato.

E' evidente che, sempre nel pieno rispetto della sua autonomia, il magistrato assegnatario, qualora ne ravvisi la necessità, interloquirà con il Procuratore e/o il Procuratore Aggiunto, su tutte le problematiche riguardante la iscrizione della notizia di reato, di cui è assegnatario.



Quanto ai principi da seguire all'atto dell'iscrizione si richiamano, innanzitutto, quelli già evidenziati con la nota, sopra riportata, esplicativa della Circolare Ministeriale 11.11.2016.

La scelta di iscrizione a Mod. 44 o a Mod. 21 è, a sua volta, assai delicata e andrà effettuata sulla base di un attento scrutinio degli atti: alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità si procederà ad iscrizione a Mod. 21 solo nei casi in cui a carico di un soggetto identificato emergano non meri sospetti, ma "specifici elementi indiziati", ovvero una piattaforma cognitiva che consente l'individuazione, a suo carico, degli elementi essenziali di un fatto astrattamente qualificabile come reato e l'indicazione di fonti di prova (v. Cass., Sez. Un., n. 16/2000).

Si sottolinea, in proposito l'esigenza, richiamata anche dalla già citata circolare del Ministero della Giustizia, di non procedere ad iscrizioni a Mod. 21 in modo affrettato ed in assenza dei necessari presupposti.

All'iscrizione del nominativo, cui il privato o la Polizia Giudiziaria attribuiscono il reato nella denuncia o nella querela si procederà pertanto solo allorchè tale attribuzione sia supportata da elementi indiziati di carattere specifico, in ossequio alle indicazioni che giungono dalla giurisprudenza di legittimità.

Tale criterio, qui ribadito, ha sempre informato l'attività dell'Ufficio, finalizzata alla iscrizione della notizia di reato.

Il caso, che ricorrentemente suscita le problematiche più impegnative è quello dei procedimenti per colpa medica, in cui si procede ad iscrizione in via di assoluta urgenza, stante la necessità di esperire attività tecnica di indagine irripetibile: sino a quando non vi siano indizi specifici in ordine alla condotta di questo o quell'operatore sanitario, non vi sono i presupposti perchè alcuno di essi sia avvertito del compimento di atti irripetibili e in seguito, quindi, nessuno potrà validamente opporre di non essere stato iscritto e avvisato.

Restano, quindi, fissati i seguenti principi riassuntivi di quanto finora evidenziato :

- si procederà alla iscrizione a Mod. 45 quando un fatto non è descritto nei suoi termini minimi o è irrimediabilmente confuso ovvero quando neppure in astratto sia configurabile la sussunzione di tale fatto in una fattispecie incriminatrice;



- si procederà all'iscrizione a Mod. 21 in tutti i casi (e solo nei casi) in cui emergano nei confronti di un soggetto identificato elementi indizianti specifici;
- si procederà alla iscrizione a mod. 44 quando, nei termini sopra indicati, un fatto/reato non si attribuisce ad una persona identificata.

Prego assicurare l'adempimento.

Cosenza, lì 17 ottobre 2017

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Mario SPAGNULOLO)